



I RISTORNI AI SOCI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Dott. Romano MOSCONI

Diretta 19 ottobre 2009

ART. 2545-SEXIES, CODICE CIVILE



RISTORNI

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.



RISTORNI

Definizione:

Il ristorno è la restituzione ai soci di una parte del prezzo pagato per acquisire servizi, oppure l'incremento dei compensi dei soci per i conferimenti di beni o servizi effettuati o la maggiorazione retributiva per il lavoro prestato dai soci lavoratori.



TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SOCIO LAVORATORE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 3, comma 2 – Legge n. 142 del 03 aprile 2001



Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

- a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
- b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

Art. 3, comma 2 – Legge n. 142 del 03 aprile 2001



RISTORNI

Riepilogando si ha che:

Per la società cooperativa il ristorno è pienamente deducibile nell'esercizio in base al quale viene determinato, mentre per il socio il ristorno assume fiscalmente una valenza diversa a seconda delle modalità di erogazione che può avvenire come segue.

- 1) Attribuzione in denaro
- 2) Attribuzione mediante aumento di capitale sociale
- 3) Attribuzione mediante assegnazione di azioni

CALCOLO DEI RISTORNI IN UNA COOP DI LAVORO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Ipotizzando che l'attività dei soci sia il 60% dell'attività complessiva, che il totale dei salari sia pari a 1000 e che l'avanzo di gestione sia pari a 700, calcolo sarà il seguente:

Voce B9 del Conto Economico:

1) Salari dei soci	600
2) Salari di non soci	400
Totale dei salari	1.000

Avanzo di gestione 700

In assenza di altre condizioni il massimo ristorno sarebbe pari a 60% di 700 = 420

In una coop di lavoro assume rilievo la norma dello

Art. 3, co. 2, lett. b), Lg. 142/2001

Che limita il massimo ristorno nella misura del 30% di 600 con un risultato finale di 180

IMPUTAZIONE DEL RISTORNO A CONTO ECONOMICO CONSEGUENZE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Avanzo di gestione = 100

Ristorno imputato a conto economico = 20

Utile netto = 80

Utile da assoggettare a tassazione (30% di 80) = 24

IRES (27,5% di 24) = 6,60

Utile netto dopo le imposte = 73,40

Riserva legale (30% di 73,40) = 22,02

Contributo ai fondi mutualistici (3% di 73,40) = 2,20

Utile residuo da destinare = 49,18

DESTINAZIONE DEL RISTORNO DALL'UTILE CONSEGUENZE SUL RISULTATO DI ESERCIZIO

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Utile netto = 100

Ristorni = 20

Utile da assoggettare a tassazione (30% di 80)=24

IRES (27,5% di 24) = 6,60

Utile dopo le imposte (100 – 6,60) = 93,40

Riserva legale (30% di 93,40) = 28,02

Contributo ai fondi mut. 3% (di 93,40 - 20)= 2,20

Utile disponibile = 43,18

DETERMINAZIONE DELL'IRES

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Partendo dal valore dell'utile lordo si ha:

Utile lordo 1.000,00

Variazioni in aumento 200,00

Imponibile IRES (co. 460, Lg. 311/04 + variazioni in aumento):

30% di 1.000,00 + 200,00 = 500,00

Aliquota del 27,5% IRES = 137,50

Si ottiene così l'utile al netto delle imposte

Utile netto (1.000,00 – 137,50) 862,50

DETERMINAZIONE DELL'IRES

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Dando la rappresentazione con IRAP deducibile in coop di lavoro ai sensi art.11 DPR 601/73 e rappresentando la parte delle variazioni in aumento si ha:

Utile netto	862,50
Variazioni in aumento	200,00
Variazioni in aumento per imposte	137,50
Totale variazioni in aumento	337,50

DETERMINAZIONE DELL'IRES

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Rappresentando ora la parte delle variazioni in diminuzione si ha:

Var. in diminuzione per riserva legale 30%	258,75
Var. in diminuzione fondi mutualistici. 3%	25,87
Var. in diminuzione altre riserve indivisibili	319,13
Var. in diminuzione imposte (Lg.449/97,art. 21,co.10)	96,25
Totale variazioni in diminuzione	700,00
REDDITO IMPONIBILE	500,00
Ottenendo così finalmente l'imposta:	
IRES	137,50



Ulteriore agevolazione per le cooperative di lavoro

Art. 11, D.P.R. 601/73:

Nelle cooperative di produzione e lavoro, se il rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori e il totale dei costi (escluse le materie prime e sussidiarie) è superiore al 50%, la società è esente IRES per la quota parte di reddito corrispondente all'IRAP iscritta a conto economico (Cfr. Circ. n. 34/E del 15/07/05).